



TRIBUNALE DI FIRENZE

Sezione Quinta

La Giudice Dott.ssa Silvia Governatori;

letto il ricorso, depositato in data 28.10.2019, con il quale [REDACTED] nato a [REDACTED] (FI) il

[REDACTED] residente a [REDACTED] c.f. [REDACTED]

rappresentato e difeso dall' Avv. Serena Masi (c.f. [REDACTED]) e assistito dal dott. Vincenzo Donnarumma, con studio in Firenze, via Lippi e Macia n.26, iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Prato al nr. 515/A insieme alla dott.ssa Cristina Lolli, con studio in Empoli (FI), P.zza Gramsci n.16, iscritta all'ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze al nr. 1770/A, entrambi professionisti iscritti all'elenco dei gestori della crisi tenuto presso l'ICSOS, in qualità di Gestori della Crisi, ha chiesto l'ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento prevista dagli artt. 7 e segg. l. nr 3/2012; ritenuta la propria competenza in quanto il debitore è residente nel circondario del Tribunale di Firenze;

rilevato che l'istante non è soggetto né assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quella regolamentata dalla l. nr 3/2012, in quanto persona fisica che non svolge attività di impresa;

considerato che l'istante si trova in situazione di sovraindebitamento in quanto non è in grado di provvedere prontamente a far fronte alle obbligazioni assunte, derivanti da debiti maturati nel corso dello svolgimento di attività di agente di commercio di materiali per l'edilizia e poi di commercio all'ingrosso, attività cessata il 31.7.2013, con conseguente cancellazione dal Registro delle Imprese;

rilevato che il ricorrente ha dichiarato di non trovarsi nella situazione di cui all'art. 7 comma 2 lett. a) b) c) e d) ed ha depositato, unitamente alla proposta i documenti di cui all'art. 9 comma 2 L. 3/2012;

rilevato che la proposta di accordo prevede il versamento della somma di € 170.000,00, oltre alle spese relative alla procedura per € 12.467,81, corrispondente alla finanza esterna apportata dal Sig. [REDACTED] padre del debitore (che ha sottoscritto l'impegno economico assunto) la cui corresponsione è stata subordinata all'omologa dell'accordo e alla chiusura immediata della procedura, tramite bonifico sul c/c intestato alla procedura;



rilevato che viene specificato che rimane escluso dall'attivo della procedura il reddito da lavoro percepito dal debitore, essendo dedotto che questo sarebbe l'unica forma di sostentamento di quest'ultimo e della sua famiglia; rilevato che lo stipendio mensile ammonta a circa € 2.000,00, e il debitore ha evidenziato come questo risulti gravato nella misura di euro 200,00 da pignoramento a favore di Agenzia delle Entrate e Riscossione e che deve corrispondere assegno di mantenimento mensile di 250,00 euro alla precedente moglie da cui è separato;

rilevato che il ricorrente ha riferito di essere proprietario di un autoveicolo e di un motociclo, immatricolati da diversi anni (rispettivamente nel 2008 e nel 2002) di scarso valore economico, entrambi gravati da fermo amministrativo da parte dell'Agenzia della Riscossione e di essere intestatario della nuda proprietà dell'immobile adibito ad abitazione, corredato da garage stimata in € 108.500- e i genitori sono titolari di usufrutto sul bene, con un valore della piena proprietà stimato in € 155.000;

rilevato che la proposta prevede il pagamento ad integrale soddisfazione del credito privilegiato dell'IVA in linea capitale, di ammontare complessivo di € 95.391,00 e al declassamento in chirografo dei restanti crediti muniti da privilegio generale,

rilevato che all'interno della categoria dei creditori "chirografari" si distingue la classe dei "chirografi per natura" (di cui, nello specifico, 152,88 euro nei confronti di Agenzia delle Entrate e Riscossione e 4.132,50 euro nei confronti di [REDACTED] Spa) e "chirografi per declassamento" (per un ammontare complessivo di 741.900,86 euro nei confronti di Agenzia delle Entrate e Riscossione), che vengono entrambe soddisfatte nella misura del 10%;

rilevato, inoltre, che viene destinata la somma di 12.467,81 euro alla soddisfazione integrale dei crediti posti in prededuzione (le spese sorte in funzione della procedura);

rilevato che risulta dalla domanda e dalla relazione dei gestori della crisi, e successiva integrazione, che la proposta consente comunque di soddisfare i crediti in misura comunque non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione o di azioni esecutive individuali, e comunque con una tempistica estremamente vantaggiosa per i creditori;

ritenuto che l'organo di composizione della crisi, oltre ad attestare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e la fattibilità del piano ha anche provveduto a trasmettere la proposta e gli allegati agli uffici indicati dall'art 9 comma 1 L. 3/2012;



rilevato che con provvedimento del 8/11/2019, il Giudice Delegato ha chiesto al ricorrente e all'attestatore di produrre l'estratto conto dell'ultimo quinquennio e che la relazione dell'OCI fosse integrata con una più analitica disamina della solvibilità nell'ultimo quinquennio con produzione della documentazione relativa alla situazione del figlio;

rilevato che all'udienza fissata il 19/11/2019, l'istante ha depositato i documenti richiesti e insistito nella domanda;

rilevato che con provvedimento dell' 8/04/2019 il Giudice Delegato ha ammesso [REDACTED] alla procedura di accordo di composizione della crisi – avendo ritenuto che la proposta soddisfi i requisiti previsti dall'art. 7 della L. 3/12 - ed ha impartito i provvedimenti di cui all'art. 10 commi 1 e 2 lett. a) e c);

che all'udienza del 23/01/2020 la dott.ssa Cristina Lolli e il dott. Vincenzo Donnarumma - gestori della crisi - hanno depositato le comunicazioni ex art 10 l.3/2012 nonché il prospetto dei consensi dal quale emerge che nei dieci giorni prima dell'udienza non sono pervenuti voti contrari per cui, ai sensi dell'art 11 comma 1° l. 3/2012, deve ritenersi raggiunta una percentuale di adesione alla proposta pari al 100% dei crediti aventi diritto al voto e che non sono pervenute contestazioni da parte dei creditori relativamente all'esito della votazione ed in relazione ai voti espressi o non espressi e hanno depositato attestazione definitiva sulla fattibilità del piano;

rilevato che, come risulta dalla riferita scansione degli atti, l'intero procedimento si è svolto con le modalità e la tempistica procedurale prevista dalla legge, non vi sono crediti impignorabili ed il piano assicura il pagamento integrale dei crediti di cui all'art. 7 comma 1 della l. nr 3/2012;

rilevato che le operazioni di distribuzione ai creditori, secondo la tempistica prevista dal piano, delle somme messe a disposizione da parte di [REDACTED] possono essere compiute dalla stessa debitrice sotto la sorveglianza dell'OCC senza la necessità della nomina di un gestore o di un liquidatore;

ritenuto di disporre quale forma di pubblicità la sola comunicazione a tutti i creditori;

P.Q.M.

Visto l'art. 12 II comma della L. 3/2012



Accoglimento n. cronol. [REDACTED]/2020 del 20/02/2020
RG n. [REDACTED]/2019

Omologa l'accordo di ristrutturazione dei debiti proposto da [REDACTED] nato a [REDACTED] (FI)
il [REDACTED] residente a [REDACTED] [REDACTED] c.f. [REDACTED]
di cui al ricorso depositato il 28.10.2019.

Dispone che il debitore provveda alla ripartizione ai creditori delle somme oggetto dell'accordo
secondo quanto previsto dal piano di ristrutturazione dei debiti e che l'Organo di Composizione
della Crisi sorvegli l'esatta esecuzione delle operazioni di riparto.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla parte ricorrente e
all'OCC.

Firenze, 19.2.2020

La Giudice
Dott.ssa Silvia Governatori

